



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

1

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia”

Art. 1

✓ All'articolo 1, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia è aggiunto il seguente periodo:
« La Regione Puglia riconosce le radici cristiane del popolo pugliese quale espressione della centralità alla persona, nei suoi diritti e nei suoi doveri. »

ART. 2

✓ All'articolo 3, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia le parole «*di genere*» sono sostituite con le parole «*di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali*»

ART. 3

✓ All'articolo 3 dello Statuto della Regione Puglia è aggiunto il seguente comma:
« Nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione italiana, la Regione Puglia riconosce e si impegna a garantire con le proprie leggi e con i propri atti amministrativi il diritto alla vita, la libertà di educazione e di istruzione, il diritto all'obiezione di coscienza se invocato per la tutela di diritti costituzionalmente fondati, il diritto alla libera iniziativa economica. »

ART. 4

✓ L'art. 5 dello Statuto della Regione Puglia è sostituito con il seguente:
« In coerenza con gli articoli 29 e segg. Cost., la Regione Puglia riconosce la famiglia, fondata sul matrimonio tra uomo e donna, come prima e fondante società naturale. Per questo promuove la natalità, tutela l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e dei disabili, si impegna ad adottare adeguate misure di sostegno per le famiglie, le famiglie numerose e/o con anziani e disabili, i giovani sposi e i nuclei familiari svantaggiati. »

Alf. G. L.



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

ART. 5

✓ All'art. 10, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia è aggiunto il seguente periodo:

« In quest'ottica la Regione si impegna a proteggere la vita dal concepimento alla morte, a garantire l'effettiva prevenzione dell'aborto, l'assistenza e la cura di disabili, disabili gravi, anziani e malati c.d. "terminali", senza che sulle scelta delle cure incidano criteri di riduzione della spesa ».

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

2

SONO ABROGATI GLI ARTI 2, 3, 4 e 5

Ma Carlo